



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 209/2025 R.G. procedimento unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Erminio Rizzi;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti

presentato da

GIUSEPPE TALARICO (C.F. TLRGPP82E24Z112Z), con l'avv. Michele
Biamonte;

con l'ausilio dell'OCC d.ssa Stefania Uberti.

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai
creditori;

rilevata l'assenza di osservazioni dei creditori al piano proposto;

letta la relazione depositata dall'OCC;

confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.





TRIBUNALE DI PAVIA

2. DISPONE che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione *procedure in materia di sovraindebitamento*, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. DICHIARA chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

4. AVVISA il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. AVVISA il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolviendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;
7. AVVISA l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. DISPONE che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Si comunichi.

Pavia, venerdì 21 novembre 2025

Il giudice
Erminio Rizzi

